



Tribunale di Lodi
Sezione Concorsuale
Ufficio di Lodi

Il Giudice dott.ssa Francesca Varesano,

esaminato il ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 04.03.2024 da ██████████;

premesso che il ricorrente consumatore ha proposto un piano di ristrutturazione dei debiti della durata di 14 anni e 7 mesi con previsione di pagamento integrale di tutti i creditori a fronte di un attivo proveniente esclusivamente dalle entrate da lavoro dipendente del ricorrente – esclusa la quota di stipendio necessaria per il mantenimento proprio e del nucleo familiare – e dalle giacenze di conto corrente;

premesso altresì che il piano prevede la conservazione da parte del ricorrente debitore della proprietà immobiliare sita in Locate di Triulzi (MI), Via XXV Aprile n. 34, gravata da mutuo ipotecario per residui € 80.100,81, attualmente sottoposta a procedura esecutiva immobiliare avente RGE 48/2022 Tribunale di Lodi con prossimo esperimento di vendita fissato in data 20.03.2024 al prezzo base di € 96.000,00;

rilevato che il piano, così come formulato, dispone il pagamento del creditore ipotecario in via dilazionata e sino al dodicesimo anno, così prevedendo – di fatto – una moratoria nel pagamento dei creditori prelatizi;

rilevato che nel nuovo sistema normativo del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, a differenza di quanto previsto dall'art. 8 comma 4 della l. 3/2012, non è espressamente prevista la moratoria dei crediti privilegiati;

rilevato, infatti, che l'art. 86 CCII è applicabile solo al concordato minore e che l'art.67 comma 4 consente espressamente soltanto la falcidia dei crediti prelatizi, ma non anche la dilazione delle tempistiche di pagamento;

ritenuto altresì che l'art. 67 comma 4 CCII vada interpretato nel senso che, nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la soddisfazione dei crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura equivale essa

stessa a una soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della perdita economica conseguente al ritardo nel pagamento;

ritenuta la perdita per il ritardato pagamento - quantomeno allo stato - fortemente evidente, attesa l'astratta idoneità del bene immobile ipotecato (prezzo base d'asta fissata per il prossimo 20.3.2024 pari ad € 96.000,00) a coprire integralmente il credito ipotecario (€ 80.100,81) e la previsione – alternativa alla liquidazione del bene – di un arco temporale di 12 anni per il pagamento del medesimo importo;

ritenuto, dunque, opportuno che parte ricorrente integri il ricorso prendendo espressa posizione in relazione alla possibilità di prevedere una moratoria dei crediti prelatizi per una durata superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura;

ritenuto altresì necessario che parte ricorrente integri il ricorso prevedendo, laddove percorribile, una garanzia esterna all'apporto annuale previsto nel piano, al fine di poter meglio corroborare il vaglio di fattibilità di un piano della durata di 14 anni e 7 mesi fondato esclusivamente sulla messa a disposizione di una percentuale consistente del reddito da lavoro dipendente del debitore;

assegna a parte ricorrente termine sino al **18.03.2024** per l'integrazione alla proposta nei termini sopra indicati.

Si comunichi con urgenza al ricorrente a cura della Cancelleria

Lodi, 11/03/2024

Il Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano